



REGOLAMENTO ELETTORALE DELL'ASSOCIAZIONE SWIFT WATER RESCUE TEAM TOSCANA

Art.1 – ELEZIONI

Le elezioni del Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 14 dello Statuto, hanno luogo ogni 3 anni e si svolgono di norma nel mese di Settembre.

Art.2 – NOMINA DEL COMITATO ELETTORALE

Il Consiglio provvede entro il mese di Giugno alla nomina di un comitato elettorale, formato da 3 (tre) volontari che non potranno poi presentare richiesta di partecipare alle elezioni in qualità di candidato e di cui uno assume la veste di Presidente del Comitato ed un altro quello di Segretario.

Nel caso le candidature al Comitato elettorale siano superiori a 3 (tre), saranno nominati dal Consiglio direttivo i primi tre candidati con la maggiore anzianità di iscrizione.

Art. 3 – COMUNICAZIONE DELLE ELEZIONI

Il Comitato Elettorale, entro il successivo mese di Luglio, indice le elezioni, fissando il giorno in cui avranno luogo le votazioni e gli orari di apertura del seggio.

Il Comitato Elettorale provvede poi a dare comunicazione del giorno delle elezioni e degli orari di apertura dei seggi ai volontari iscritti all'Associazione mediante avviso per posta elettronica ed affissione nella bacheca presente presso la sede dell'Associazione stessa.

Art. 4 – ELEGGIBILITA' PER IL CONSIGLIO

Sono ammessi alla candidatura di consigliere tutti i volontari soci che, al momento in cui le elezioni vengono indette dal comitato elettorale:

- a) abbiano compiuto il 18 esimo anno di età;
- b) abbiano almeno 6 mesi di anzianità di iscrizione e una partecipazione attiva alle attività dell'associazione;
- c) non abbiano ricevuto provvedimenti disciplinari gravi;
- d) non siano membri del comitato elettorale;
- e) non facciano parte del Consiglio Direttivo di Associazioni che svolgono la medesima attività o attività connesse a quelle della Swift Water Rescue Team Toscana.

Art. 5 – VERIFICA DELL' ELEGGIBILITA'

Il comitato elettorale provvede ad assumere i nomi dei candidati ed a verificarne, sulla base della documentazione e con giudizio insindacabile, l'eleggibilità.

Art. 6 – ELETTORATO PASSIVO

Possono votare tutti i soci ordinari che il giorno delle elezioni abbiano compiuto il 18 esimo anno di età, che sono soci dell'Associazione da almeno 3 mesi e che siano in regola con il pagamento della quota annuale.

Il nominativo dei volontari che possono votare viene inserito a cura del Comitato Elettorale in un'apposita lista.

Al momento delle votazioni il comitato elettorale, prima di consegnare le schede, deve verificare che chi si presenta per il voto sia iscritto nella lista sopraindicata.



Art. 7 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A CONSIGLIERE

I candidati alla carica di Consigliere, entro 15 giorni dalla data indetta dal Comitato Elettorale per le elezioni, devono presentare la propria candidatura singolarmente, a mezzo di richiesta scritta indirizzata al Comitato Elettorale e contenente:

- a) Nome, Cognome, Luogo e Data di nascita del candidato;
- b) Residenza del candidato;
- c) Dichiarazione espressa di volersi presentare come candidato alle elezioni per il consiglio;
- d) Dichiarazione di non fare parte del Consiglio Direttivo o di altro organo di amministrazione di associazioni che svolgono la medesima attività, o attività connesse, a quelle della Swift Water Rescue Team Toscana.

È fatto espresso divieto di predisporre liste di candidati.

Art. 8 – AFFISSIONE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI

La lista dei candidati, che hanno regolarmente presentato la propria candidatura e che il Comitato Elettorale ha ritenuto idonei ad essere eletti, viene affissa a cura del comitato elettorale stesso nella bacheca presente presso la sede dell'Associazione e ne viene data diffusione attraverso metodi informatici.

Art. 9 – SCHEDE PER LA VOTAZIONE

Le votazioni avvengono a mezzo di schede predisposte dal Comitato Elettorale, stampate su carta bianca, tutte di identico formato.

Le schede devono contenere la lista dei candidati in ordine alfabetico, con indicazione del cognome e del nome per esteso.

Le schede devono contenere altresì in fondo ben leggibile il numero massimo delle preferenze che l'elettore può indicare, che saranno così determinate:

- il numero che ogni elettore potrà indicare non dovrà essere superiore alla metà +1 dei candidati validi al consiglio direttivo.

Esempio:

nel caso di 5 candidati si potranno esprimere max. 3 preferenze;

nel caso di 6 o 7 candidati si potranno esprimere max. 4 preferenze;

nel caso di 8 o 9 candidati si potranno esprimere max. 5 preferenze e così via...

Prima della votazione il Comitato Elettorale provvede all'autentica di tutte le schede mediante l'apposizione, sul retro delle stesse, del timbro dell'Associazione e della firma del Presidente del Comitato Elettorale.

Sono considerate nulle tutte le schede che al momento dello scrutinio mancano del timbro dell'associazione, o della firma del Presidente del Comitato Elettorale.

Allo stesso modo sono considerate nulle le schede che presentano segni distintivi tali da rendere in qualche modo riconoscibile colui che ha espresso il voto.

Art.10 – PREDISPOSIZIONI DEI LOCALI DELLE VOTAZIONI

Il comitato Elettorale provvede a predisporre i locali che verranno utilizzati per le operazioni di votazione e di scrutinio in modo da garantire la segretezza del voto.



Art. 11 – MODALITA' DI VOTAZIONE

Le votazioni si svolgono nella sede dell'Associazione o in altro luogo ritenuto valido, nel giorno e nelle ore stabilite nell'atto con cui le elezioni sono state indette.

Il seggio elettorale deve rimanere aperto per il tempo necessario da consentire a tutti i soci di poter votare.

Il comitato elettorale vigila sull'andamento delle operazioni di voto in ogni loro fase.

Durante le operazioni di voto devono essere sempre presenti almeno due membri del Comitato Elettorale.

Ogni votante deve presentarsi munito di documento di riconoscimento.

Ad ogni votante, previa verifica della presenza nella lista dei votanti predisposta dal comitato elettorale e previa altresì la sottoscrizione della stessa, viene consegnata la scheda per la votazione.

Il voto deve essere espresso mediante l'apposizione di una croce di fianco al nome del candidato o dei candidati prescelti. In ogni caso il numero delle preferenze non può superare quello indicato nella scheda, in caso contrario la scheda è considerata nulla.

Le schede votate devono essere piegate in quattro dal votante ed inserite in un'urna chiusa con sigilli arrecanti il timbro dell'Associazione e la firma dei componenti del Comitato Elettorale.

Delle operazioni di voto viene redatto verbale a cura del Segretario, su indicazione del Presidente del Comitato Elettorale.

Art.12 – DELEGA DI VOTO

Così come previsto dallo Statuto, è possibile conferire la delega di voto ad un altro socio fino ad un massimo di 2 per delegato, purché venga correttamente compilato il modulo di delega che verrà inviato dal Comitato Elettorale all'atto dell'annuncio delle elezioni e che quest'ultimo giunga, se trasmesso per posta elettronica, almeno 1 giorno prima della data delle votazioni all'indirizzo mail del Comitato Elettorale, oppure consegnato direttamente a mano il giorno stesso del voto. In entrambi i casi il modulo deve essere corredato dalla copia di un documento di identità del delegante.

Art.13 – VALIDITA' DELLE ELEZIONI

Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art.14 – MODALITA' DI SCRUTINIO

Terminate le operazioni di voto il Comitato Elettorale provvede immediatamente allo scrutinio delle schede.

Sulle schede bianche e nulle deve essere apposta la firma dei componenti del Comitato Elettorale, i quali, sottoscrivendo, confermano la nullità della scheda o la mancanza di voto nella stessa.

Nel caso in cui insorgano contestazioni in ordine ad una scheda, della contestazione viene dato atto a verbale e la scheda viene valutata alla fine dello scrutinio, tenuto conto anche dell'incidenza della stessa nel complessivo conteggio dei voti.

Delle operazioni di scrutinio viene redatto verbale a cura del Segretario, su indicazione del Presidente del Comitato Elettorale.



Art.15 – CRITERI PER L'ELEZIONE DEI CANDIDATI

Terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente del Comitato Elettorale procede a conteggiare i voti ricevuti da ogni candidato.

Tra tutti i candidati vengono considerati eletti coloro che hanno ricevuto il numero maggiore di voti. Se più candidati hanno raggiunto un uguale numero di voti, si intende eletto quello che nell'ambito dell'associazione ha una maggiore anzianità di iscrizione. A parità di anzianità di iscrizione si intende eletto il più anziano di età.

Art.16 – CONTESTAZIONI CONTRO GLI ATTI E LE DECISIONI DEL COMITATO ELETTORALE

Le contestazioni contro gli atti e le decisioni del Comitato Elettorale devono essere fatte direttamente al Comitato stesso e risolte entro la chiusura dell'Assemblea Elettiva.

Le contestazioni vengono inserite nel verbale e sottoscritte dal contestante.

Art.17 – PROCLAMAZIONE DEL CONSIGLIO

Terminate tutte le operazioni, il Comitato Elettorale provvede a consegnare tutto il materiale al Consiglio uscente, il quale provvederà a proclamare il nuovo Consiglio entro i successivi dieci giorni, convocando tutti i candidati.

Nel caso in cui uno dei candidati non accetti l'incarico di consigliere viene proclamato il candidato con il numero maggiore di voti tra i non eletti e così via.

Art.18 – ELEZIONI SUPPLETIVE

Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio decada dall'incarico durante i 3 anni del mandato, per dimissioni o per altre cause (come previsto dall'art. 14 dello Statuto), e la lista dei non eletti sia esaurita, al fine di mantenere il numero legale devono essere indette elezioni suppletive entro 3 mesi dalla ratifica delle dimissioni da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio provvede, entro 1 mese dalla ratifica delle dimissioni, alla nomina di un Comitato Elettorale, formato da 3 (tre) volontari che non potranno poi presentare richiesta di partecipare alle elezioni in qualità di candidato e di cui uno assume la veste di Presidente del Comitato ed un altro quello di Segretario. Nel caso le candidature al Comitato elettorale siano superiori a 3 (tre), saranno nominati dal Consiglio direttivo i primi tre candidati con la maggiore anzianità di iscrizione.

Il Comitato Elettorale, entro il mese successivo alla sua nomina, indice le elezioni, fissando il giorno in cui avranno luogo le votazioni e gli orari di apertura del seggio.

Restano valide le modalità descritte dall'art. 4 all'art. 17 del presente Regolamento Elettorale.

Pisa, lì 06/03/2021

Il Presidente
Federica Faldella
